



**AGENZIA DI
INFORMAZIONE FINANZIARIA**

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE

NEGLI ANNI 2011 e 2012

www.aif.sm

12. TIPOLOGIE, METODI E TREND

Tra le funzioni incluse nel mandato del GAFI e del MONEYVAL rientrano anche l'individuazione delle tecniche e dei metodi impiegati per il riciclaggio o per il finanziamento del terrorismo e la definizione, nonché la descrizione, dei caratteri tipologici dei suddetti reati; ciò con la finalità di suggerire le appropriate misure per contrastare detti fenomeni.

Infatti, il progressivo sviluppo dei mercati finanziari e degli strumenti da questi resi disponibili ha comportato un affinamento delle tecniche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, avvenuto peraltro anche in concomitanza con il rafforzamento dei presidi normativi e regolamentari tesi a fronteggiare i predetti fenomeni.

GAFI e MONEYVAL monitorano tale evoluzione operativa per sottoporla, sistematicamente, ad un'analisi tecnica da parte degli organi specializzati nel settore (Autorità Giudiziarie, Forze di Polizia, Autorità di Vigilanza e FIU dei diversi Paesi, con la collaborazione di esperti di Organizzazioni Internazionali tra cui Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Interpol, Europol e Gruppo Egmont).

Gli organismi internazionali competenti per la materia, in tale ottica, elaborano rapporti sulle varie tipologie, metodi e trend di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che l'AIF ha ritenuto opportuno raccogliere in un'apposita sezione del proprio sito internet (www.aif.sm), denominata "Tipologie metodi e trend", al fine di metterli a disposizione, *in primis*, dei soggetti designati, per contribuire ad accrescere la consapevolezza degli stessi in materia.

Tra i casi oggetto di approfondimento da parte dell'AIF, di seguito ed in maniera schematica, si desidera riportare quelli che, dalle analisi finanziarie effettuate, rappresentano degli schemi operativi relativi a tipologie di comportamenti anomali e tecniche poste in essere con l'intento di dissimulare la presunta origine illecita dei fondi.

Sulla base dell'esperienza maturata, l'Agenzia ha peraltro potuto constatare che il riciclaggio spesso viene commesso ricorrendo a fittizie operazioni commerciali atte a giustificare movimentazioni di capitali, talvolta anche in connessione con reati di natura fiscale.

In tale consapevolezza, San Marino ha introdotto, con Legge 7 giugno 2010 n.99 *Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "associazione a delinquere di stampo malavitoso"*, il reato che punisce chiunque emetta, utilizzi o rilasci fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, ovvero chi, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte presenti all'Amministrazione Finanziaria dichiarazioni infedeli avvalendosi delle fatture e dei documenti.

La connessione di fenomeni quali i reati di natura fiscale e il riciclaggio è testimoniata anche dalla attenzione che la comunità internazionale²³ da sempre riserva a tali tematiche. Si ha presente peraltro che il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), nell'ambito dell'attività di revisione delle nuove Raccomandazioni²⁴, ha espressamente inserito i reati tributari nel novero dei reati presupposto di riciclaggio.

D'altra parte, ai fini dell'individuazione di operazioni sospette, l'Agenzia di Informazione Finanziaria ha già avuto modo di chiarire²⁵ che qualora sussistano le condizioni evidenziate nell'art. 4 dell'Istruzione, 2009-07 prima, e 2011-01 poi, la segnalazione all'AIF andrà effettuata anche se i fatti o le situazioni sospette non appaiono collegati a reati presupposto; ciò in base a quanto richiamato nel secondo comma dell'articolo 5 delle predette Istruzioni.

Rileva altresì che per gran parte dei casi oggetto di approfondimento da parte dell'AIF, il reato presupposto risulta essere commesso all'estero. Pertanto i soggetti designati non possono ignorare alcune dinamiche del contesto europeo, e più in particolare dei Paesi di residenza dei clienti (se esteri), qualora questi siano in grado di incidere sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nella superiore ottica, quindi, continuano a rivestire la massima importanza la corretta applicazione degli obblighi di adeguata verifica e dell'approccio basato sul rischio. Ne consegue la responsabilità di giudizio in capo ai soggetti designati che, come noto, non possono fare esclusivo

²³ Si veda al riguardo: OECD *Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors*, 2009. FATF *Laundering the proceeds of Vat carousel fraud*, 2007. FATF *Trade Based Money Laundering*, 2006.

²⁴ Si veda: FATF Recommendations

<http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations2012.html>

²⁵ Con comunicazione del 21 Agosto 2009 a tutti i soggetti designati

affidamento su regole standard rigide ed immutabili, ma sono tenuti a sviluppare significativamente la conoscenza del cliente (*know your customer*) per acquisire consapevolezza e sensibilità sempre crescenti al fine di valutare quale sia il comportamento più appropriato da tenere in relazione ad ogni singolo caso (ad esempio acquisendo documentazione utile a giustificare le operazioni richieste o disposte dal cliente); anche in considerazione del fatto che il livello di rischio di un singolo cliente non è una caratteristica statica, bensì dinamica, che può cambiare durante la vita di un rapporto assieme al variare delle informazioni che riguardano il cliente.

Quanto precede, anche a mente del fatto che per “adeguata verifica della clientela” non si intende la mera compilazione di un modulo, ma che al contrario essa consiste in una serie di attività che devono necessariamente andare oltre alla ricezione acritica di quanto dichiarato dal cliente, che si deve esplicitare nella ricerca anche di altri elementi di valutazione, quando questi siano rilevanti ai fini dell’individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale approccio mira a massimizzare l’efficacia dei presidi aziendali, razionalizzare l’uso delle risorse, ridurre gli oneri a carico dei soggetti designati, i quali sono chiamati a esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio, suscettibili di incidere sull’esposizione a fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

In tale ottica i soggetti designati devono adottare sistemi valutativi e processi decisionali chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati. I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare omogeneità di comportamento all’interno dell’intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

Le tipologie e gli indicatori che seguono sono stati elaborati sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate come sospette di (presunte) condotte illecite e descrivono anomalie – meramente indicative e non esaustive – riconducibili anche a condotte fraudolente legate alle fatturazioni e/o alle frodi fiscali internazionali, potendo queste ultime due attività talvolta configurare anche distinte fasi, a volte complementari, di un complesso unitario di attività criminali.

12.1 Caso n. 1

Dieci persone fisiche di nazionalità estera hanno aperto altrettanti mandati fiduciari presso una società finanziaria sammarinese, ed in relazione agli stessi tutti hanno conferito una delega - in favore della medesima persona X - ad operare e disporre liberamente dei fondi per conto degli stessi.

Tutti i predetti rapporti sono stati alimentati mediante il versamento di denaro contante. La provvista così costituita è poi stata trasferita all'estero per il tramite di bonifici a favore di persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede in Asia.

Gli scopi sottostanti l'apertura dei mandati di amministrazione fiduciaria di liquidità facevano riferimento alla canalizzazione di incassi di imprese operanti, principalmente, nel settore del pellame.

X depositava su ogni singolo rapporto ingenti somme di denaro che sarebbero state originate da incassi mensili di numerose aziende nel settore dei pellami, per volumi rilevanti. Dopo pochi giorni X provvedeva ad ordinare bonifici in favore di persone fisiche e giuridiche estere.

Si è poi scoperto che le somme depositate erano proventi illeciti derivanti da contraffazione, frode in commercio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Indicatori di anomalia:

- L'intermediario ha ripetutamente richiesto, senza però ottenerla, documentazione a supporto della movimentazione;
- Il cliente ha dichiarato di agire in rappresentanza di diverse società, e per questo motivava di poter disporre di grandi somme di denaro;
- Incoerenza tra la professione delle persone che hanno aperto i rapporti e le successive dichiarazioni rilasciate da X;
- il c.d. *background economico* dei soggetti coinvolti, ovvero il loro profilo economico-patrimoniale nonché professionale, era sostanzialmente incongruo con le movimentazioni (per modalità e volume) registrate sui rapporti intrattenuti dagli stessi;

- La modalità di conferimento delle istruzioni dei fiducianti alla fiduciaria, conferite al fine di dar corso ad operazioni di utilizzo delle somme depositate sui rapporti, risultano anomale in quanto non hanno permesso di identificare con certezza il soggetto ordinante;
- La provvista si è formata esclusivamente per il tramite di versamenti di denaro contante ed è stata utilizzata esclusivamente mediante bonifici verso l'estero
- da notizie di stampa, si è appreso che X sarebbe stato arrestato assieme ad altre persone nell'ambito di un'operazione di polizia riferita ad un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di proventi illeciti derivanti da contraffazione, frode in commercio, evasione fiscale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
- gli indagati dell'operazione anzidetta, sono stati accusati di aver riciclato attraverso agenzie di *money transfer* che inviavano numerosissimi bonifici "sotto soglia" a nome di cittadini esteri inesistenti (o inconsapevoli) ed a favore di beneficiari esteri per i cui nominativi (e relativi documenti) veniva pagato un compenso di pochissimi euro ciascuno.

12.2 Caso n. 2

A e B sono il Direttore e Procuratore di una società di consulenza Y che riceve somme di denaro, tramite ordine di bonifico, originate da una pluralità di società collegate agli stessi A e B e nelle quali essi rivestono anche la carica di socio, amministratore, legale rappresentante o titolare effettivo.

In sede di adeguata verifica i clienti hanno dichiarato che la prevalente attività svolta dalla società è "servizi" e che lo scopo del rapporto è "attività imprenditoriale svolta", più precisamente "attività di consulenza".

La società di consulenza Y giustificava la ricezione di tali somme come "normale attività commerciale" e A e B tenevano un comportamento non cooperativo nel fornire la documentazione giustificativa della movimentazione. La stessa società Y in seguito trasferiva fondi ad un'associazione sportiva, disponendo bonifici a titolo di sponsorizzazioni. Tali somme, infine, venivano interamente prelevate in contante dagli stessi A e B, che risultavano ricoprire delle cariche anche nell'associazione stessa.

Le diverse operazioni poste in essere erano fittizie ed avevano il mero scopo di fornire agevolazioni fiscali a soggetti esteri ai quali, poi, le somme venivano quasi interamente restituite in contanti.

Indicatori d'anomalia:

- dubbi sulla veridicità della titolarità effettiva di diverse società coinvolte;
- dubbi sulla veridicità delle fatture: la documentazione fornita per giustificare le operazioni poste in essere era sempre molto simile, i servizi ed i prodotti sono descritti in modo generico;
- comportamento non cooperativo del cliente;
- un'associazione senza scopo di lucro, sponsorizzata interamente da un unico soggetto;
- incoerenza tra l'operatività delle società coinvolte e lo scopo e la natura del rapporto continuativo;
- incoerenza nell'operatività dell'associazione senza scopo di lucro la quale, dopo aver ricevuto un finanziamento prelevava la somma interamente in contanti.

12.3 Caso n. 3

Il soggetto A ha disposto, mediante bonifico bancario, il trasferimento di una rilevante somma, dal rapporto di conto corrente intestato al padre B, sul quale A risultava delegato, in favore di C.

Dopo pochi giorni C ha trasferito metà della somma sul conto corrente di suo fratello D.

La banca ha chiesto chiarimenti in merito al trasferimento disposto da A sul conto di C; quest'ultimo avrebbe dichiarato che i fondi trasferiti "dovrebbero corrispondere all'acquisizione di quote della società X ". Quindi, la banca ha richiesto copia della documentazione attestante la cessione quote che però, tuttavia, non è mai stata fornita dal cliente.

In sede di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i signori C e D hanno dichiarato di essere imprenditori nel settore dell'industria, che lo scopo del rapporto era "l'attività imprenditoriale" per il primo (tuttavia il conto corrente non presenta una movimentazione coerente con tale scopo), mentre per il secondo l' "investimento" ed infine di operare per proprio conto e, pertanto, di essere essi stessi i "titolari effettivi".

Da informazioni acquisite presso varie banche dati è emerso che i soggetti A, B, C e D sono stati coinvolti, a vario titolo, in fatti illeciti relativi ad una frode fiscale nel settore dei materiali non ferrosi e che i fondi versati sul conto corrente personale, non solo potevano provenire dall'illecito di frode fiscale, ma potevano anche essere stati sottratti dalle casse di varie società.

Indicatori d'anomalia:

- in sede di adeguata verifica della clientela, il cliente C ha indicato che lo scopo del rapporto era "attività imprenditoriale", tuttavia l'operatività del conto corrente è stata caratterizzata da un accredito di fondi per svariate migliaia di Euro, provenienti da un conto corrente intestato ad una persona fisica;
- il trasferimento di fondi innanzi descritto è avvenuto senza che fosse fornita adeguata documentazione alla banca a supporto di detta operazione, quindi difficilmente riconducibile ad "attività imprenditoriale" dichiarata;
- comportamento poco collaborativo del cliente che ha indicato (solo verbalmente e senza documentazione a supporto delle suddette dichiarazioni) che il trasferimento dei suddetti fondi troverebbe giustificazione in un trasferimento di quote;
- notizie di cronaca hanno messo in luce un coinvolgimento, a vario titolo, dei clienti in una inchiesta avente ad oggetto la frode nel settore dei metalli non ferrosi, in particolare uno di questi sembrerebbe aver ricoperto il ruolo di "mente organizzativa" della frode;
- il cliente ha versato un ingente somma in contanti, in sole tre operazioni a distanza di circa sette giorni l'una dall'altra sul conto corrente personale; peraltro, vi è coincidenza tra il periodo in cui vengono versati i suddetti fondi ed il periodo in cui viene messa in atto la frode;
- gli importi movimentati non sono compatibili con la professione dichiarata dal cliente.

12.4 Altre fattispecie osservate

A complemento di quanto illustrato con i tre casi che precedono, anche in ossequio a quanto previsto dagli standard internazionali, ed al fine di fornire un ulteriore *feedback* generale ai soggetti designati, in particolare sui metodi, le tecniche e le tendenze del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, si riportano di seguito esempi riadattati di casi, analizzati dall'AIF negli ultimi anni.

Si precisa che quanto segue, si pone come obiettivo di contribuire ad una miglior consapevolezza di quelli che sono i rischi a livello sammarinese, anche nell’ottica di una miglior comprensione (e risposta) di quelle che sono le minacce e le vulnerabilità del sistema.

12.4.1 Riciclaggio mediante occultamento di somme provento di bancarotta fraudolenta

Due soggetti A e B accendono – quali “persone fisiche” – i rispettivi rapporti di conto corrente.

A seguito dell’accensione dei prefati rapporti bancari, i soggetti A e B, all’epoca amministratori e soci di una società, denominata Z, operante nel ramo di attività economica dei metalli ferrosi aprono la procedura di scioglimento e liquidazione volontaria.

Nello stesso periodo, emergono a carico del soggetto A pregiudizievoli di conservatoria relative ad una ipoteca legale (decreto ingiuntivo).

I due soggetti utilizzano i rapporti loro intestati per depositare fondi in contanti e per accreditare bonifici bancari esteri riferibili all’attività d’impresa da questi svolta. In particolare, si osserva che il soggetto A deposita circa l’equivalente dell’importo iscritto ad ipoteca legale.

Poi i soggetti A e B trasferiscono, prima a titolo di “sottoscrizione aumento capitale sociale società Y” e poi a titolo di “finanziamento soci”, i fondi a favore dell’amministratore e socio unico della società Y, il soggetto C.

Il soggetto C trasferisce, utilizzando le medesime causali, le somme a favore della propria società Y che risulta attiva in un settore affine a quello della società Z.

A seguito dell’aumento del capitale sociale della società Y, il soggetto C costituisce una nuova società, denominata X, operante anch’essa nel settore dei metalli ferrosi.

In particolare, si osserva che le quote partecipative al capitale della nuova società X sono detenute dal soggetto C (1%) e dalla società a lui riconducibile, Y (99%). Viste le modalità di “finanziamento” della società Y si desume che la nuova società X presenta una compagine societaria del tutto simile a quella della società Z riconducibile ai soggetti A e B, cui viene aggiunto il soggetto C quale proprietario dell’1% delle quote e amministratore unico.

Infine, la società Z dichiara il proprio fallimento.

Le circostanze innanzi esposte inducono a ritenere che il soggetto C abbia perfezionato – in nome e per conto dei soggetti A e B – prima, la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale e poi, il finanziamento soci, della società Y utilizzando somme presumibilmente derivanti dalla illecita distrazione di fondi provenienti dalla liquidazione, ovvero, dal fallimento della società Z, il tutto al fine di ostacolare l’accertamento di tali illeciti profitti ed alla loro re-immissione nel circuito economico legale.

Inoltre, si rileva che la società X sembrerebbe essere stata costituita al solo fine di sostituire la società Z. Tale sostituzione, infatti, avrebbe consentito da una parte, la prosecuzione della (reddiziosa) attività imprenditoriale dei soggetti A e B, e dall’altra, di escludere gli stessi dalla compagine societaria, che, in questo modo, perdendo la formale proprietà delle quote, avrebbero potuto sottrarre beni, posti a garanzia di crediti, oggetto di (eventuali e/o future) espropriazioni.

12.4.2 Riciclaggio mediante occultamento di somme provento di frode fiscale mediante falsa fatturazione

Un soggetto A accende un rapporto di conto corrente personale e un mandato di amministrazione fiduciaria di liquidità sui quali deposita assegni bancari e circolari tratti, ovvero emessi, a favore di società attive nel settore dell’elettronica.

Stando a quanto asserito dal soggetto A in sede di adeguata verifica, le somme accreditate attengono un’attività commerciale d’impresa. Tuttavia, tale dichiarazione non trova riscontro in quanto il soggetto A non detiene partecipazioni, né ricopre ruoli gestionali in alcuna società.

Al contrario, suo figlio, il soggetto B, risultava all’epoca amministratore unico e socio di una società, denominata Z, operante del settore dell’elettronica.

Il soggetto A utilizza le somme depositate sui propri rapporti per trasferire – tramite diverse operazioni (fittizie) di prelievo contante – i fondi a favore del mandato fiduciario di intestazione e amministrazione di quote sociali della società Z acceso dal soggetto B.

A sua volta, il soggetto B utilizza i fondi ricevuti dal soggetto A per eseguire ulteriori trasferimenti a titolo di “aumento capitale sociale” o “finanziamento soci infruttifero” a favore di un ulteriore mandato fiduciario di intestazione e amministrazione di quote sociali della società Z.

Da notizie di stampa, il soggetto B risulta appartenere ad un’organizzazione criminale dedita alle c.d. “frodi carosello”, ed in particolare, si apprende dell’esistenza di un procedimento penale, a carico del soggetto B, per frode fiscale mediante falsa fatturazione che ha portato, tra l’altro, al sequestro preventivo delle quote del capitale sociale della società Z.

Le circostanze innanzi esposte inducono a ritenere che il soggetto A abbia utilizzato i rapporti personali a sé intestati al fine di incassare “pagamenti” di presunta spettanza della società Z che, da fonti di stampa, risulterebbero provento di attività illecita.

12.4.2.1 Utilizzo di documenti falsi per operazioni inesistenti al fine di consentire ingenti trasferimenti di fondi tra società “cartiere”

Diverse società che accendono i rispettivi rapporti di conto corrente e che risultano strettamente connesse tra loro in quanto operano in settori commerciali analoghi (elettronica), mostrano volumi d’affari importanti associati a una movimentazione incrociata con sostanziale pareggio tra entrate e uscite, e presentano – come ulteriore fattore comune – il delegato, il soggetto A.

In generale, si osserva che l’operatività registrata sui conti intestati alle società attiene la gestione di incassi e pagamenti fatture relativi all’attività economica svolta nel settore dell’elettronica.

In particolare, la movimentazione dei rapporti risulta caratterizzata dall’accredito e dall’addebito di bonifici bancari eseguiti a titolo di “pagamento/acconto fattura” o di “prebolla/acconto proforma”, disposti, nella maggioranza dei casi, dagli amministratori via fax, oppure, tramite il canale dell’home banking.

Inoltre, si rileva che le operazioni di prelievo contante sono, di norma, eseguite dal delegato, il soggetto A, che non risulta avere formali legami con le predette società.

L’ingente entità e le causali delle somme movimentate, inducono a ritenere che esista uno schema operativo posto in essere dal soggetto A, con l’ausilio di amministratori compiacenti, finalizzato alla frode fiscale (c.d. “frode carosello”).

Infatti, tutte le società intrattengono rapporti commerciali (in qualità di acquirente e/o venditore) con altre società “ricorrenti” operanti nel medesimo ramo di attività.

12.4.3 Riciclaggio mediante occultamento di somme provento di associazione a delinquere di stampo mafioso

Un soggetto A accende un conto corrente depositandovi, in più *tranches*, una considerevole somma in contante, nel tempo investita in valori mobiliari ed infine utilizzata per emettere assegni circolari a favore di una società sammarinese denominata B.

Quest’ultima operazione viene eseguita nel momento in cui la stampa collega direttamente il soggetto a pericolosi ambienti ed attività di tipo mafioso.

A sua volta, la società sammarinese denominata B accende un conto corrente sul quale l’amministratore, il soggetto C versa i succitati assegni circolari, conferendo (contemporaneamente) delega ad operare a familiari diretti del soggetto A.

In sede di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in riferimento al rapporto acceso dalla società B, allo scopo di non ricondurre le somme versate al soggetto A, il soggetto C dichiara di essere il titolare effettivo del rapporto e che i fondi provengono da una donazione.

I fondi complessivamente depositati non appaiono in linea né con la capacità economica del soggetto A né con il volume d’affari della società B (società priva di operatività reale).

Le circostanze innanzi esposte inducono a ritenere che il soggetto C, anche per il tramite della società B, si sia interposto nella reale titolarità dei depositi al solo fine di non ricondurli al reale titolare, il soggetto A, risultato vicino (se non affine) alla criminalità organizzata di tipo mafioso ed illecitamente prodotti dalla stessa organizzazione.

12.4.4 Riciclaggio mediante occultamento di somme provento di ricettazione o furto

Un soggetto A apre un rapporto di conto corrente versando una significativa somma in denaro contante delegando ad operare in un primo momento una persona fisica B (padre) e poi un’altra persona fisica C (sorella).

Successivamente la citata posizione viene alimentato da ulteriori versamenti in denaro contante eseguiti oltre che dallo stesso soggetto A, anche dai soggetti B e C.

Tempo per tempo tali somme oltre ad essere state investite in strumenti finanziari sono state in parte prelevate in denaro contante e in parte trasferite a favore di un soggetto D (madre del soggetto A).

In sede di sottoscrizione degli obblighi di adeguata verifica, il soggetto A ha dichiarato di essere l'unico titolare effettivo del rapporto in parola.

Da notizie di stampa, il soggetto B risulta facente parte di una banda dedita al "traffico di rame" ovvero alla ricettazione o furto di materiali ferrosi e metalliferi.

Le modalità e le tempistiche operative del rapporto in parola, inducono a ritenere che il soggetto A si sia sostituito in modo fittizio nella titolarità del rapporto e delle somme ivi confluite le quali possono essere ricondotte alle attività malavitose del padre, ovvero sia, uno dei soggetti delegati ad operare sul rapporto.

Agenzia di Informazione Finanziaria

Sede legale - Strada di Paderna, 2 – c/o Centro Fiorina 47895
Domagnano - Repubblica di San Marino

Tel. 0549 888180 – Fax 0549 888181
Country Code (+) 378

www.aif.sm
